

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**TRIBUNALE DI COSENZA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Anna Rombolà,

- sciogliendo la riserva presa all'udienza del 10.10.2016 ;
- letti gli atti ed esaminata la documentazione della causa iscritta al n. (omissis)/2014 R.G.;
- ritenuto che appare condivisibile l'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Roma, del 16.9.2014, Tribunale di Padova, sentenza del 10.3.2015), secondo cui *“gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni "accidentali" (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto. La diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento”*;
- ritenuto, pertanto, che, avuto riguardo all'oggetto della domanda formulata da parte attrice ed alla documentazione allegata ai rispettivi fascicoli di parte, la richiesta di ctu contabile avanzata da parte attrice non si renda indispensabile, ai fini della decisione;
- ritenuta la causa matura per la decisione;

**P.Q.M.**

Rigetta le richieste istruttorie formulate da parte attrice;

Rinvia la causa all'udienza del 21.01.2019, ore 9.15 per la precisazione delle conclusioni, atteso il carico del ruolo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Cosenza, 10.10.2016

**IL GIUDICE**  
**dott.ssa Anna Rombolà**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*